

AVV. GIOVANNI PASCERI

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel. 02.5450140 – Fax 02.89281968
giovannipasceri@pasceri.it www.pasceri.it

NOTA SULLE AGEVOLAZIONI TELEFONICHE

Gentilissimo Associato,

come è noto le imprese editrici possono ottenere delle agevolazioni tariffarie per la telefonia, se rispondono ad una serie di requisiti stabiliti per legge (Legge 5 agosto 1981, n. 416 “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”, art. 28 “Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti”) presentando domanda su carta legale, in bollo, indirizzata all'operatore di telecomunicazioni, che la inoltrerà al competente Ispettorato Territoriale del Ministero.

La recente legge 26 ottobre 2016, n. 198 (“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 255 del 31.10.2016), al comma 5 dell'art. 1 prevede che il Governo emani un Regolamento che definisca i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

La norma prevede, infine, che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. Non essendo però stato previsto un termine per l'adozione del nuovo Regolamento non è possibile stabilire se e quando la nuova disciplina verrà emanata.

Allo stato, pertanto, non essendo stato approvato il predetto Regolamento resta fermo il previgente termine di scadenza per l'invio della documentazione, da parte degli Editori richiedenti, richiesta ai sensi di legge.